



Gianni Penzo Doria

L'amministrazione digitale, le firme elettroniche e le nuove copie digitali

Comune di Padova, 13 maggio 2013

Alcune distinzioni fondamentali

- Atto
- Contenuto
- Documento
- Comunicazione

Dal notaio...

È più importante il contenuto dell'atto
giuridico o il documento?




<http://pantoblog.it/>

La regola del “conte”



- Contenuto
- Contenitore
- Contesto

Alcune distinzioni fondamentali




Documento e contenuto:

3 principi da tenere presente in ambiente digitale

1. Esiste una differenza sostanziale tra documento e contenuto dello stesso documento.
2. Non esiste alcuna coincidenza tra un documento cartaceo e un file.
3. Il documento in sé ha uno scarso valore: ciò che conta sono le interrelazioni tra i documenti (procedimento amministrativo e fascicolo procedimentale o di persona). Questo è l'errore più grave della informaticrazia e del CAD

Le tematiche dell'amministrazione digitale



Il Consiglio di Stato

Il CAD è chiamato a rispettare il principio della:

- Esaustività
- Sistematicità
- Stabilità



parere 30 gennaio 2006, n. 31/2006, punto 2

Le modifiche “ufficiali” al CAD

D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82

D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159

D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235

Una versione ogni due anni!
Ed era nato monco (senza PEC e SPC)

Le modifiche “non ufficiali” al CAD

Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1.51

Legge 28 gennaio 2009, n. 2

Legge 18 giugno 2009, n. 69

Legge 3 agosto 2009, n. 102

e le manovre di questi giorni
(Crescita, Semplifica e Anticorruzione)!

Le (principali) novità del CAD 2010

1. Nuovo quadro definitorio e applicativo delle firme elettroniche (3 su 4 sono state modificate)
2. Nuove definizioni delle “copie” informatiche
3. Nuove garanzie in ordine all’identificazione e alla provenienza di istanze e dichiarazioni
4. Obbligo di identificazione del soggetto titolare di un account di posta elettronica certificata, con obblighi in capo al gestore di PEC

Le (principali) novità del CAD 2010

5. Obbligo di registrazione per le “comunicazioni” anche via mail (con qualche precisazione)
6. Obbligatorietà del fascicolo informatico
7. Soppressione del riferimento al telefax
8. Non siamo più tutti pubblici ufficiali
9. Il glifo
10. Conservazione con tre figure “responsabili”


Alcune disattenzioni redazionali del CAD 2010

1. Non scrive in italiano e ci sono numerosi refusi
2. Rinvia ad articoli abrogati
3. Confonde la firma elettronica qualificata con la firma elettronica avanzata
4. Introduce un apparato definitorio inutile per le copie, riproduzioni e duplicati: sono tutti un *exemplum*?



Perché serve un nuovo Codice dell'amministrazione digitale?

- I. Il **vecchio Codice dell'amministrazione digitale** (decreto legislativo n. 82 del 2005) è stato pubblicato **cinque anni fa**
- II. Le **tecnologie informatiche** si sono evolute con una tale rapidità da rendere necessaria l'approvazione di un nuovo testo normativo
- III. La **Riforma Brunetta** (DLgs n. 150 del 2009) ha introdotto importanti modifiche nell'organizzazione della PA: **meritocrazia, premialità, trasparenza e responsabilizzazione dei dirigenti**
- IV. È **necessario** mettere a disposizione delle amministrazioni e dei pubblici dipendenti **strumenti (soprattutto digitali) in grado di incrementare l'efficienza e l'efficacia dell'intero sistema pubblico**
- V. I **cittadini e le imprese** richiedono mezzi **più snelli, rapidi e meno costosi per comunicare con le pubbliche amministrazioni**



Alcune questioni di metodo

1. Neutralità della norma rispetto alla tecnologia
2. Non si può dire Europa solo quando fa comodo
3. Assenza pernicioso di regole tecniche
4. Assenza dei formati idonei

Le (principali) novità del CAD 2012

1. Agenda digitale italiana
2. Agenzia per l'Italia Digitale
3. Accorpamento degli enti
4. Frammentazione del Codice





+ DDI

Abbiamo una politica nazionale istituzionale
sull'amministrazione digitale?

Le (principali) novità del CAD 2012

5. Il glifo (in commento)
6. Sviluppo delle firme biometriche
7. Usciranno le regole tecniche?
8. Delega al Governo su pubblicità e trasparenza
9. Ri-Definizione di *formato aperto* (art. 68.3)
10. Domicilio digitale dei cittadini
11. Modifiche significative anche a:
 - a) Codice appalti D.Lgs. 163/2006
 - b) Legge 241/1990



D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82

art.47

*Trasmissione dei documenti attraverso
la posta elettronica tra le pubbliche amministrazioni*

1. Le comunicazioni di documenti tra le pubbliche amministrazioni avvengono [di norma] mediante l'utilizzo della posta elettronica o in cooperazione applicativa; esse sono valide ai fini del procedimento amministrativo una volta che ne sia verificata la provenienza.

Comma modificato dall'art. 32, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.

D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82

art.47

*Trasmissione dei documenti attraverso
la posta elettronica tra le pubbliche amministrazioni*

1bis. L'inosservanza della disposizione di cui al comma 1, ferma restando l'eventuale responsabilità per danno erariale, comporta responsabilità dirigenziale e responsabilità disciplinare.

Comma modificato dall'art. 6, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179

D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82

art. 65

*Istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni
per via telematica*

1ter. Il mancato avvio del procedimento da parte del titolare dell'ufficio competente a seguito di istanza o dichiarazione inviate ai sensi e con le modalità di cui al comma 1, lettere a), c) e c-bis), comporta responsabilità dirigenziale e responsabilità disciplinare dello stesso.

Comma modificato dall'art. 6, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179

D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82

art. 68

Analisi comparativa delle soluzioni

3. Agli effetti del presente decreto legislativo si intende per:
a) formato dei dati di tipo aperto, un formato di dati reso pubblico, documentato esaustivamente e neutro rispetto agli strumenti tecnologici necessari per la fruizione dei dati stessi;

Comma modificato dall'art. 6, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179

D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82

art. 68, comma 3

Analisi comparativa delle soluzioni

b) dati di tipo aperto, i dati che presentano le seguenti caratteristiche:

- 1) sono disponibili secondo i termini di una licenza che ne permetta l'utilizzo da parte di chiunque, anche per finalità commerciali;
- 2) sono accessibili attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche e private, in formati aperti ai sensi della lettera a), sono adatti all'utilizzo automatico da parte di programmi per elaboratori e sono provvisti dei relativi metadati;

Comma modificato dall'art. 9, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179

D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82

art. 68, comma 3

Analisi comparativa delle soluzioni

3) sono resi disponibili gratuitamente attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche e private, oppure sono resi disponibili ai costi marginali sostenuti per la loro riproduzione e divulgazione. L'Agenzia per l'Italia digitale può stabilire, con propria deliberazione, i casi eccezionali, individuati secondo criteri oggettivi, trasparenti e verificabili, in cui essi sono resi disponibili a tariffe superiori ai costi marginali

Comma modificato dall'art. 9, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179

D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82

art. 3-bis

Domicilio digitale del cittadino

1. Al fine di facilitare la comunicazione tra pubbliche amministrazioni e cittadini, è facoltà di ogni cittadino indicare alla pubblica amministrazione, secondo le modalità stabilite al comma 3, un proprio indirizzo di posta elettronica certificata, rilasciato ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, quale suo domicilio digitale.

Tutto l'art. 3-bis del CAD è stato praticamente riscritto in sede di conversione del DL Crescita 2.0 dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221

D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82

art. 3-bis

Domicilio digitale del cittadino

2. L'indirizzo di cui al comma 1 è inserito nell'Anagrafe nazionale della popolazione residente-ANPR e reso disponibile a tutte le pubbliche amministrazioni e ai gestori o esercenti di pubblici servizi

D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82

art. 3-bis

Domicilio digitale del cittadino

3. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e il Ministro delegato per l'innovazione tecnologica, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, sono definite le modalità di comunicazione, variazione e cancellazione del proprio domicilio digitale da parte del cittadino, nonché le modalità di consultazione dell'ANPR da parte dei gestori o esercenti di pubblici servizi ai fini del reperimento del domicilio digitale dei propri utenti.

D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82

art. 3-bis

Domicilio digitale del cittadino

4. A decorrere dal 1° gennaio 2013, salvo i casi in cui è prevista dalla normativa vigente una diversa modalità di comunicazione o di pubblicazione in via telematica, le amministrazioni pubbliche e i gestori o esercenti di pubblici servizi comunicano con il cittadino esclusivamente tramite il domicilio digitale dallo stesso dichiarato, anche ai sensi dell'articolo 21-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, senza oneri di spedizione a suo carico. Ogni altra forma di comunicazione non può produrre effetti pregiudizievoli per il destinatario. L'utilizzo di differenti modalità di comunicazione rientra tra i parametri di valutazione della performance dirigenziale ai sensi dell'articolo 11, comma 9, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82

art. 3-bis

Domicilio digitale del cittadino

4-bis. In assenza del domicilio digitale di cui al comma 1, le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata, da conservare nei propri archivi, ed inviare ai cittadini stessi, per posta ordinaria o raccomandata con avviso di ricevimento, copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 12 dicembre 1993, n. 39.

D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82

art. 3-bis

Domicilio digitale del cittadino

4-ter. Le disposizioni di cui al comma 4-bis soddisfano a tutti gli effetti di legge gli obblighi di conservazione e di esibizione dei documenti previsti dalla legislazione vigente laddove la copia analogica inviata al cittadino contenga una dicitura che specifichi che il documento informatico, da cui la copia è tratta, è stato predisposto e conservato presso l'amministrazione in conformità alle regole tecniche di cui all'articolo 71.

D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82

art. 3-bis

Domicilio digitale del cittadino

4-quater. Le modalità di predisposizione della copia analogica di cui ai commi 4-bis e 4-ter soddisfano le condizioni di cui all'articolo 23-ter, comma 5, salvo i casi in cui il documento rappresenti, per propria natura, una certificazione rilasciata dall'amministrazione da utilizzarsi nei rapporti tra privati.

5. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Legge 7 agosto 1990, n. 241

art. 15

Accordi fra pubbliche amministrazioni

2-bis. A fare data dal 1° gennaio 2013 gli accordi di cui al comma 1 sono sottoscritti con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, pena la nullità degli stessi.

Comma modificato dall'art. 6, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179

D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82

art. 24 Firma digitale

1. La firma digitale deve riferirsi in maniera univoca ad un solo soggetto ed al documento o all'insieme di documenti cui è apposta o associata.
2. L'apposizione di firma digitale integra e sostituisce l'apposizione di sigilli, punzoni, timbri, contrassegni e marchi di qualsiasi genere ad ogni fine previsto dalla normativa vigente.
3. Per la generazione della firma digitale deve adoperarsi un certificato qualificato che, al momento della sottoscrizione, non risulti scaduto di validità ovvero non risulti revocato o sospeso.
4. Attraverso il certificato qualificato si devono rilevare, secondo le regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71, la validità del certificato stesso, nonché gli elementi identificativi del titolare e del certificatore e gli eventuali limiti d'uso.

D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163

art. 11 *Fasi delle procedure di affidamento*

13. Il contratto è stipulato mediante atto pubblico notariale, o mediante forma pubblica amministrativa o quella dell'ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice, o per mezzo di scrittura privata, nonché in forma elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante.

Versione Previgente

D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163

art. 11

Fasi delle procedure di affidamento

13. Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice o mediante scrittura privata.

Comma modificato dall'art. 6, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179
Quell' *ovvero* va interpretato come *oppure*

Il legislatore impreciso crea confusione

(a differenza dell'art. 15 della legge 241/1990)

Che significa
«in modalità elettronica»?

Dequotazione della forma
elettronica a “modalità
elettronica” secondo le norme
vigenti per ciascuna stazione
appaltante?

(Corte Conti, Lomb. 97/2013)?



Il quadro normativo e interpretativo

- D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, art. 11, comma 13
- AVCP, Determinazione 13 febbraio 2013, n. 1
- Corte dei Conti - Sez. reg. Lombardia,
Parere 18 marzo 2013, n. 97

- Legge 16 febbraio 1913 n. 89 e smi (Legge sul notariato)
- RD 18 novembre 1923, n. 2440, artt. 16, 17 e 18




Determinazione 13 febbraio 2013, n. 1

- Contratti di appalto o di concessione aventi per oggetto l'esecuzione di lavori o l'acquisizione di forniture e servizi;
- Accordi quadro;
- Contratti di locazione finanziaria di opere pubbliche o di pubblica utilità;
- Contratti di disponibilità;
- Contratti di partenariato pubblico privato

D.Lgs. 163/2006, art. 3

[...] la disposizione ha inteso adeguare alle moderne tecnologie l'utilizzo delle forme contrattuali in cui è trasfusa la volontà della pubblica amministrazione, aggiungendo, ma non sostituendo alle tradizionali forme scritte cartacee la forma pubblica elettronica e/o digitale, con l'avvertenza che qualora le norme vigenti per la singola stazione appaltante (regolamentari o di legge) prevedessero l'adozione della sola modalità elettronica, l'utilizzo di altra metodologia di documentazione, ancorché scritta o cartacea, in violazione delle norme speciali, sarebbe affetta da nullità assoluta.

Procedure di affidamento



La firma scansita... la firma con le dita!

D.Lgs. 235/2010, art. 17, comma 2 (> art. 25, comma 2 CAD)

2. L'autenticazione della firma elettronica, anche mediante l'acquisizione digitale della sottoscrizione autografa, o di qualsiasi altro tipo di firma elettronica avanzata consiste nell'attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la firma è stata apposta in sua presenza dal titolare, previo accertamento della sua identità personale, della validità dell'eventuale certificato elettronico utilizzato e del fatto che il documento sottoscritto non è in contrasto con l'ordinamento giuridico.

Dati biometrici in un software con analista grafologico

Si tratta di

- dati biometrici analogici
che diventano
- dati biometrici informatici

Impronte
digitali

Geometria
della mano
e del volto


Velocità
del *ductus*
(ritmo e
accelerazione)

Scansione
dell'iride
e della retina

Timbro
della voce

La promiscuità delle forme

Se si giudica un pesce dalla sua abilità di arrampicarsi sugli alberi, passerà la vita a credersi uno stupido (Einstein)



La promiscuità delle forme

Non siate promiscui



Alcuni concetti da richiamare

TRASPARENZA

**Legge
241/1990**

- Diritto di accesso
- Imparzialità

**D.Lgs.
150/2009**

- Diritto all'informazione
- Imparzialità

Legge 7 agosto 1990, n. 241

art. 22

*Definizioni e principi in materia di accesso
(versione attuale)*

2. L'accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce principio generale dell'attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l'imparzialità e la trasparenza, ed attiene ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione. Resta ferma la potestà delle regioni e degli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, di garantire livelli ulteriori di tutela

D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150

art. 11

Trasparenza

1. La trasparenza è intesa come accessibilità totale, anche attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti istituzionali delle amministrazioni pubbliche, delle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell'attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità. Essa costituisce livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione.

Alcuni concetti da richiamare

DISTINZIONI

**Legge
241/1990**

- Documenti
- Istanza
- No al controllo sociale
- Posizione qualificata e interesse diretto, concreto e attuale

**D.Lgs.
150/2009**

- Informazioni
- Senza istanza
- Sì al controllo sociale
- Non serve una posizione qualificata, ma i dati sono pubblici

Alcuni concetti da richiamare

PUBBLICITÀ

**Pubblicità
informativa**

- dipende dalla sensibilità delle amministrazioni
- finalizzata alla trasparenza e a un “controllo sociale”

**Pubblicità
legale**

- prevista da norme
- vincolo procedimentale inerente all’efficacia

Sito informatico istituzionale

PUBBLICITÀ

**ALBO
ON-LINE**

Pubblicità legale

**SITO INTERNET
SEZIONE TRASPARENZA**

Pubblicità notizia

Legge 7 agosto 2012, n. 134

art. 18

Amministrazione aperta

1. La concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e l'attribuzione dei corrispettivi e dei compensi a persone, professionisti, imprese ed enti privati e comunque di vantaggi economici di qualunque genere di cui all'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 ad enti pubblici e privati, sono soggetti alla pubblicità sulla rete internet, ai sensi del presente articolo e secondo il principio di accessibilità totale di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150

Legge 7 agosto 2012, n. 134

art. 18

Amministrazione aperta

2. Nei casi di cui al comma 1 ed in deroga ad ogni diversa disposizione di legge o regolamento, nel sito internet dell'ente obbligato sono indicati:

- a) il nome dell'impresa o altro soggetto beneficiario ed i suoi dati fiscali;
- b) l'importo;
- c) la norma o il titolo a base dell'attribuzione;
- d) l'ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo;
- e) la modalità seguita per l'individuazione del beneficiario;
- f) il link al progetto selezionato, al curriculum del soggetto incaricato, nonché al contratto e capitolato della prestazione, fornitura o servizio.

Legge 7 agosto 2012, n. 134

art. 18

Amministrazione aperta

3. Le informazioni di cui al comma 2 sono riportate, con link ben visibile nella homepage del sito, nell'ambito dei dati della sezione «Trasparenza, valutazione e merito» di cui al citato decreto legislativo n. 150 del 2009, che devono essere resi di facile consultazione, accessibili ai motori di ricerca ed in formato tabellare aperto che ne consente l'esportazione, il trattamento e il riuso ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196

Legge 7 agosto 2012, n. 134

art. 18

Amministrazione aperta

4. Le disposizioni del presente articolo costituiscono diretta attuazione dei principi di legalità, buon andamento e imparzialità sanciti dall'articolo 97 della Costituzione, e ad esse si conformano entro il 31 dicembre 2012, ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettere g), h), l), m), r) della Costituzione, tutte le pubbliche amministrazioni centrali, regionali e locali, le aziende speciali e le società in house delle pubbliche amministrazioni. Le regioni ad autonomia speciale vi si conformano entro il medesimo termine secondo le previsioni dei rispettivi Statuti.

Legge 7 agosto 2012, n. 134

art. 18

Amministrazione aperta

5. A decorrere dal 1° gennaio 2013, per le concessioni di vantaggi economici successivi all'entrata in vigore del presente decreto-legge, la pubblicazione ai sensi del presente articolo costituisce condizione legale di efficacia del titolo legittimante delle concessioni ed attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare previste dal comma 1, e la sua eventuale omissione o incompletezza è rilevata d'ufficio dagli organi dirigenziali e di controllo, sotto la propria diretta responsabilità amministrativa, patrimoniale e contabile per l'indebita concessione o attribuzione del beneficio economico. *(continua)*

Legge 7 agosto 2012, n. 134

art. 18

Amministrazione aperta

(segue) 5. La mancata, incompleta o ritardata pubblicazione è altresì rilevabile dal destinatario della prevista concessione o attribuzione e da chiunque altro abbia interesse, anche ai fini del risarcimento del danno da ritardo da parte dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 30 del codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

Legge 7 agosto 2012, n. 134

art. 18

Amministrazione aperta

6. Restano fermi l'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i decreti legislativi 7 marzo 2005, n. 82, 12 aprile 2006, n. 163 e 6 settembre 2011, n. 159, l'articolo 8 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52 e le ulteriori disposizioni in materia di pubblicità. [...] Il Governo [...] è autorizzato ad adottare entro il 31 dicembre 2012 [...] un regolamento volto a coordinare le predette disposizioni con il presente articolo e a disciplinare le modalità di pubblicazione dei dati di cui ai commi precedenti anche sul portale nazionale della trasparenza di cui al citato decreto legislativo n. 150 del 2009. Lo stesso regolamento potrà altresì disciplinare le modalità di attuazione del presente articolo in ordine ai pagamenti periodici e per quelli diretti ad una pluralità di soggetti sulla base del medesimo titolo

Legge 6 novembre 2012, n. 190

art. 1

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione dell'illegalità nella pubblica amministrazione

15. Ai fini della presente legge, la trasparenza dell'attività amministrativa, che costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, secondo quanto previsto all'articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150, è assicurata mediante la pubblicazione, nei siti web istituzionali delle pubbliche amministrazioni, delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi, secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio e di protezione dei dati personali. (*segue*)

Legge 6 novembre 2012, n. 190

art. 1

*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione
dell'illegalità nella pubblica amministrazione*

(segue) 15. Nei siti web istituzionali delle amministrazioni pubbliche sono pubblicati anche i relativi bilanci e conti consuntivi, nonché i costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche e di produzione dei servizi erogati ai cittadini. Le informazioni sui costi sono pubblicate sulla base di uno schema tipo redatto dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che ne cura altresì la raccolta e la pubblicazione nel proprio sito web istituzionale al fine di consentirne una agevole comparazione.

Legge 6 novembre 2012, n. 190

art. 1

*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione
dell'illegalità nella pubblica amministrazione*

16. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come da ultimo modificato dal comma 42 del presente articolo, nell'articolo 54 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, nell'articolo 21 della legge 18 giugno 2009, n. 69, e successive modificazioni, e nell'articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, le pubbliche amministrazioni assicurano i livelli essenziali di cui al comma 15 del presente articolo con particolare riferimento ai procedimenti di:

Legge 6 novembre 2012, n. 190

art. 1

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione dell'illegalità nella pubblica amministrazione

- a) autorizzazione o concessione;
- b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163;
- c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;
- d) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del citato decreto legislativo n.150 del 2009.

Legge 6 novembre 2012, n. 190

art. 1

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione dell'illegalità nella pubblica amministrazione

32. Con riferimento ai procedimenti di cui al comma 16, lettera b), del presente articolo, le stazioni appaltanti sono in ogni caso tenute a pubblicare nei propri siti web istituzionali: la struttura proponente; l'oggetto del bando; l'elenco degli operatori invitati a presentare offerte; l'aggiudicatario; l'importo di aggiudicazione; i tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura; l'importo delle somme liquidate. Entro il 31 gennaio di ogni anno, tali informazioni, relativamente all'anno precedente, sono pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici.

Legge 6 novembre 2012, n. 190

art. 1

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione dell'illegalità nella pubblica amministrazione

(segue) 32. Le amministrazioni trasmettono in formato digitale tali informazioni all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che le pubblica nel proprio sito web in una sezione liberamente consultabile da tutti i cittadini, catalogate in base alla tipologia di stazione appaltante e per regione. L'Autorità individua con propria deliberazione le informazioni rilevanti e le relative modalità di trasmissione. Entro il 30 aprile di ciascun anno, l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso di trasmettere e pubblicare, in tutto o in parte, le informazioni di cui al presente comma in formato digitale standard aperto. Si applica l'articolo 6, comma 11, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163

Legge 6 novembre 2012, n. 190

art. 1

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione dell'illegalità nella pubblica amministrazione

35. Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, mediante la modifica o l'integrazione delle disposizioni vigenti, ovvero mediante la previsione di nuove forme di pubblicità, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

entro il 29 giugno 2013

Legge 6 novembre 2012, n. 190

art. 1, comma 35

- a) ricognizione e coordinamento delle disposizioni che prevedono obblighi di pubblicità a carico delle amministrazioni pubbliche;
- b) previsione di forme di pubblicità sia in ordine all'uso delle risorse pubbliche sia in ordine allo svolgimento e ai risultati delle funzioni amministrative;

Legge 6 novembre 2012, n. 190

art. 1, comma 35

- c) precisazione degli obblighi di pubblicità di dati relativi ai titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico, di livello statale, regionale e locale. Le dichiarazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria di cui alla lettera a) devono concernere almeno la situazione patrimoniale complessiva del titolare al momento dell'assunzione della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado di parentela, nonché tutti i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica;

Legge 6 novembre 2012, n. 190

art. 1, comma 35

d) ampliamento delle ipotesi di pubblicità, mediante pubblicazione nei siti web istituzionali, di informazioni relative ai titolari degli incarichi dirigenziali nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sia con riferimento a quelli che comportano funzioni di amministrazione e gestione, sia con riferimento agli incarichi di responsabilità degli uffici di diretta collaborazione;

e) definizione di categorie di informazioni che le amministrazioni devono pubblicare e delle modalità di elaborazione dei relativi formati;

Legge 6 novembre 2012, n. 190

art. 1, comma 35

f) obbligo di pubblicare tutti gli atti, i documenti e le informazioni di cui al presente comma anche in formato elettronico elaborabile e in formati di dati aperti. Per formati di dati aperti si devono intendere almeno i dati resi disponibili e fruibili on line in formati non proprietari, a condizioni tali da permetterne il più ampio riutilizzo anche a fini statistici e la redistribuzione senza ulteriori restrizioni d'uso, di riuso o di diffusione diverse dall'obbligo di citare la fonte e di rispettarne l'integrità;

Legge 6 novembre 2012, n. 190

art. 1, comma 35

g) individuazione, anche mediante integrazione e coordinamento della disciplina vigente, della durata e dei termini di aggiornamento per ciascuna pubblicazione obbligatoria;

h) individuazione, anche mediante revisione e integrazione della disciplina vigente, delle responsabilità e delle sanzioni per il mancato, ritardato o inesatto adempimento degli obblighi di pubblicazione.

Legge 6 novembre 2012, n. 190

art. 1, comma 36

36. Le disposizioni di cui al decreto legislativo adottato ai sensi del comma 35 integrano l'individuazione del livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche a fini di trasparenza, prevenzione, contrasto della corruzione e della cattiva amministrazione, a norma dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, e costituiscono altresì esercizio della funzione di coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione.



Articolo 3

Termini e regole tecniche di accesso al servizio

1. Il sistema AVCPASS è utilizzabile per le procedure di affidamento il cui CIG è richiama a partire dal 1° gennaio 2013.
2. Coerentemente con quanto previsto dall'art. 77, comma 5, del Codice e dalla Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1/2010, tutte le comunicazioni svolte nell'ambito del sistema AVCPASS sono effettuate tramite PEC. Pertanto, è necessario che ciascuno dei seguenti soggetti possieda un indirizzo PEC:
 - a) stazione appaltante/ente aggiudicatore (PEC relativa all'Area Organizzativa Omogenea di Protocollo di appartenenza);
 - b) Responsabile del Procedimento (casella PEC personale);
 - c) almeno un amministratore/legale rappresentante di ogni operatore economico (casella PEC personale dell'amministratore e casella PEC dell'operatore economico); nel caso di operatore economico persona fisica casella PEC personale;
 - d) eventuale delegato dall'operatore economico (casella PEC personale del delegato e casella PEC dell'operatore economico);
 - e) Presidente di Commissione e Commissari di gara chiamati ad operare tramite il sistema AVCPASS (casella PEC personale).
3. Coerentemente con quanto disposto dall'art. 21, comma 2, del Digs 82/2005 recante il Codice dell'Amministrazione Digitale e s.m.i., i documenti inseriti dagli operatori economici, devono essere firmati digitalmente dai soggetti di cui al comma 2, lettere c) e d). Pertanto tali soggetti devono dotarsi di un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori.

Cassazione civile, Ordinanza 2 aprile 2013

FAX e PEC

Se il fax dà "ok", la notifica dell'ordinanza che stoppa il processo deve ritenersi andata a buon fine.

Quando il numero corrisponde all'utenza del difensore, è il destinatario a dover provare di non aver avuto conoscenza dell'atto.

Irrilevante la novella sulla PEC.



Le firme elettroniche in Italia (1997-2011)

Documento informatico e firma nel 1997

DPR 513/1997

- Firma digitale

DPR 10 novembre 1997, n. 513

art. 1, comma 1, lett. b)

firma digitale, il risultato della procedura informatica (validazione) basata su un sistema di chiavi asimmetriche a coppia, una pubblica e una privata, che consente al sottoscrittore tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici

Documento informatico e firme nel 1999

DPR 513/1997

- Firma digitale

Dir. 1999/93/CE

- Firma elettronica
- Firma elettronica avanzata

**Direttiva del Parlamento europeo
e del Consiglio, 13 dicembre 1999, n. 1999/93/CE**

art. 2

firma elettronica, dati in forma elettronica, allegati oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici ed utilizzata come metodo di autenticazione;

firma elettronica avanzata, una firma elettronica che soddisfi i seguenti requisiti:

- a) essere connessa in maniera unica al firmatario;
- b) essere idonea ad identificare il firmatario;
- c) essere creata con mezzi sui quali il firmatario può conservare il proprio controllo esclusivo;
- d) essere collegata ai dati cui si riferisce in modo da consentire l'identificazione di ogni successiva modifica di detti dati;

Documento informatico e firme nel 2002

DPR 513/1997	Dir. 1999/93/CE	D.Lgs. 10/2002
<ul style="list-style-type: none">• Firma digitale	<ul style="list-style-type: none">• Firma elettronica• Firma elettronica avanzata	<ul style="list-style-type: none">• Firma elettronica• Firma elettronica avanzata

D.Lgs. 10 gennaio 2002, n. 10

art. 2, comma 1, lett. a) e g)

firma elettronica, l'insieme dei dati in forma elettronica, allegati oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo di autenticazione informatica;

firma elettronica avanzata, la firma elettronica ottenuta attraverso una procedura informatica che garantisce la connessione univoca al firmatario e la sua univoca identificazione, creata con mezzi sui quali il firmatario può conservare un controllo esclusivo e collegata ai dati ai quali si riferisce in modo da consentire di rilevare se i dati stessi siano stati successivamente modificati

Differenze tra il 1999 e il 2002

Firma elettronica 1999	Dati in forma elettronica, allegati oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici ed utilizzata come metodo di autenticazione
Firma elettronica 2002	L'insieme dei dati in forma elettronica, allegati oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo di autenticazione informatica
Firma elettronica avanzata 1999	Una firma elettronica che soddisfi i seguenti requisiti: a) essere connessa in maniera unica al firmatario; b) essere idonea ad identificare il firmatario; c) essere creata con mezzi sui quali il firmatario può conservare il proprio controllo esclusivo; d) essere collegata ai dati cui si riferisce in modo da consentire l'identificazione di ogni successiva modifica di detti dati;
Firma elettronica avanzata 2002	La firma elettronica ottenuta attraverso una procedura informatica che garantisce la connessione univoca al firmatario e la sua univoca identificazione, creata con mezzi sui quali il firmatario può conservare un controllo esclusivo e collegata ai dati ai quali si riferisce in modo da consentire di rilevare se i dati stessi siano stati successivamente modificati

Documento informatico e firme nel 2003

DPR 513/1997	Dir. 1999/93/CE	D.Lgs. 10/2002
<ul style="list-style-type: none">Firma digitale	<ul style="list-style-type: none">Firma elettronicaFirma elettronica avanzata	<ul style="list-style-type: none">Firma elettronicaFirma elettronica avanzata
DPR 137/2003 <ul style="list-style-type: none">Firma elettronicaFirma elettronica avanzataFirma elettronica qualificataFirma digitale	N.B. Norma di rango inferiore! Tuttora vigente!	

DPR 7 aprile 2003, n. 137

art. 1, comma 1, lett. ee) e g)
(modifiche al 445/2000, di derivazione 513/1997)

firma elettronica qualificata, la firma elettronica avanzata che sia basata su un certificato qualificato e creata mediante un dispositivo sicuro per la creazione della firma;

firma digitale, un particolare tipo di firma elettronica qualificata basata su un sistema di chiavi asimmetriche a coppia, una pubblica e una privata, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici


Documento informatico e firme nel 2005/2006

DPR 513/1997	Dir. 1999/93/CE	D.Lgs. 10/2002
<ul style="list-style-type: none">• Firma digitale	<ul style="list-style-type: none">• Firma elettronica• Firma elettronica avanzata	<ul style="list-style-type: none">• Firma elettronica• Firma elettronica avanzata
DPR 137/2003	D.Lgs. 82/2005	N.B. Modificato dal D.Lgs. 159/2006
<ul style="list-style-type: none">• Firma elettronica• Firma elettronica avanzata• Firma elettronica qualificata• Firma digitale	<ul style="list-style-type: none">• Firma elettronica• Firma elettronica qualificata• Firma digitale	

DL.gs. 7 marzo 2005, n. 82

art. 1, comma 1, lett. q)

firma elettronica, l'insieme dei dati in forma elettronica, allegati oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo di autenticazione informatica;



firma elettronica, l'insieme dei dati in forma elettronica, allegati oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo di identificazione informatica

Definizione di “autenticazione”

D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196
art. 4, comma 3, lett. c

h) “autenticazione informatica”, l’insieme degli strumenti elettronici e delle procedure per la verifica anche indiretta dell’identità

Le firme elettroniche in Italia
(2011)

Documento informatico e firme

DPR 513/1997	Dir. 1999/93/CE	D.Lgs. 10/2002
<ul style="list-style-type: none">• Firma digitale	<ul style="list-style-type: none">• Firma elettronica• Firma elettronica avanzata	<ul style="list-style-type: none">• Firma elettronica• Firma elettronica avanzata
DPR 137/2003	D.Lgs. 82/2005	D.Lgs. 235/2010
<ul style="list-style-type: none">• Firma elettronica• Firma elettronica avanzata• Firma elettronica qualificata• Firma digitale	<ul style="list-style-type: none">• Firma elettronica• Firma elettronica qualificata• Firma digitale	<ul style="list-style-type: none">• Firma elettronica• Firma elettronica avanzata• Firma elettronica qualificata• Firma digitale

Abundantiis abundandum



Piramide della sicurezza



D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235 - art. 1

Firma elettronica (lett. q)	L'insieme dei dati in forma elettronica, allegati oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo di identificazione informatica (*)
Firma elettronica avanzata (lett. q-bis)	Insieme di dati in forma elettronica allegati oppure connessi a un documento informatico che consentono l'identificazione del firmatario del documento e garantiscono la connessione univoca al firmatario, creati con mezzi sui quali il firmatario può conservare un controllo esclusivo, collegati ai dati ai quali detta firma si riferisce in modo da consentire di rilevare se i dati stessi siano stati successivamente modificati
Firma elettronica qualificata (lett. r)	Un particolare tipo di firma elettronica avanzata che sia basata su un certificato qualificato e realizzata mediante un dispositivo sicuro per la creazione della firma
Firma digitale (lett. s)	Un particolare tipo di firma elettronica avanzata basata su un certificato qualificato e su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici

(*) lett. u-ter, **Identificazione informatica:** la validazione dell'insieme di dati attribuiti in modo esclusivo ed univoco ad un soggetto, che ne consentono l'individuazione nei sistemi informativi, effettuata attraverso opportune tecnologie anche al fine di garantire la sicurezza dell'accesso


La firma elettronica riguarda solo i dati

- La firma elettronica riguarda solo i dati sui dati e non i dati sui documenti
- Serve pertanto solo a identificare e non a firmare
- Da qui la stortura giuridica della PEC
- Siamo poi ancora sicuri che serva sempre la firma (autografa o digitale) sui documenti


Cassazione civile, I, 28 dicembre 2000, n. 16204

L'esatta sfera di operatività dell'art. 3 d.lg. 12 febbraio 1993 n. 39 [...] va individuata in senso restrittivo nei soli atti amministrativi informatici in senso stretto in virtù dei limiti contenuti nella delega conferita al Governo dall'art. 2 comma 1, lett. m) l. 23 ottobre 1992 n. 421. La norma pertanto non è applicabile ai provvedimenti amministrativi in generale, che dovendo essere specificatamente motivati in relazione al singolo caso concreto non sono suscettibili di elaborazione automatica ed in relazione ai quali la legge di delegazione non avrebbe potuto prescindere dalla formulazione di specifici principi e criteri direttivi con riferimento alle caratteristiche di tali atti, riguardo alle procedure, ai limiti ed agli effetti della loro informatizzazione.

Genus e species nel 2005-2010



Genus e species nel 2011



Firma digitale ieri e oggi

1997	Il risultato della procedura informatica (validazione) basata su un sistema di chiavi asimmetriche a coppia, una pubblica e una privata, che consente al sottoscrittore tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici
2003	Un particolare tipo di firma elettronica qualificata basata su un sistema di chiavi asimmetriche a coppia, una pubblica e una privata, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici
2005	Un particolare tipo di firma elettronica qualificata basata su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici
2010	Un particolare tipo di firma elettronica avanzata basata su un certificato qualificato e su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici

Serve solo la firma digitale per l'art. 1350 cc

D.Lgs. 7 marzo 2005, art. 21, comma 2-bis
(art. 14 D.Lgs. 235/2010)

2-bis). Salvo quanto previsto dall'articolo 25, le scritture private di cui all'articolo 1350, primo comma, numeri da 1 a 12, del codice civile, se fatte con documento informatico, sono sottoscritte, a pena di nullità, con firma elettronica qualificata o con firma digitale.

Serve solo la firma digitale per l'art. 1350 cc

- 1) i contratti che trasferiscono la proprietà di beni immobili (812, 2643)
- 2) i contratti che costituiscono, modificano o trasferiscono il diritto di usufrutto (978 e seguenti) su beni immobili, il diritto di superficie (952 e seguenti), il diritto del concedente e dell'enfiteuta (957 e seguenti);
- 3) i contratti che costituiscono la comunione (1100 e seguenti) di diritti indicati dai numeri precedenti;
- 4) i contratti che costituiscono o modificano le servitù prediali (1027 e seguenti), il diritto di uso su beni immobili e il diritto di abitazione (1021 e seguenti);
- 5) gli atti di rinuncia ai diritti indicati dai numeri precedenti;
- 6) i contratti di affrancazione del fondo enfiteutico (971);
- 7) i contratti di anticresi (1960 e seguenti);
- 8) i contratti di locazione di beni immobili per una durata superiore a nove anni (1571 e seguenti);
- 9) i contratti di società (2247 e seguenti) o di associazione (2549 e seguenti) con i quali si conferisce il godimento di beni immobili o di altri diritti reali immobiliari per un tempo eccedente i nove anni o per un tempo indeterminato;
- 10) gli atti che costituiscono rendite perpetue (1861 e seguenti) o vitalizie (1872 e seguenti), salve le disposizioni relative alle rendite dello Stato (1871);
- 11) gli atti di divisione di beni immobili e di altri diritti reali immobiliari (2646);
- 12) le transazioni (1965 e seguenti) che hanno per oggetto controversie relative ai rapporti giuridici menzionati nei numeri precedenti;

Tutto finito?



Ministero della Giustizia

DM 21 febbraio 2011, n. 44 (GU 18.04.2011, n. 89)

Regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni

art. 2

g) firma digitale: firma elettronica avanzata, basata su un certificato qualificato, rilasciato da un certificatore accreditato, e generata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82

Che dire?





I giudici (per fortuna) sconvolgeranno
l'amministrazione digitale italiana



Concetti generali e giurisprudenza

- E i giudici stanno a guardare?
- Firma elettronica e firma digitale sono la stessa cosa?
 - ✓ Identificazione e sottoscrizione
 - ✓ Liberamente valutabile vs affidabile
 - ✓ Certezza della provenienza
 - ✓ Comportamento concludente e forma scritta
- Principio di documentalità



I giudici non stanno a guardare

Per fortuna, fioccano le prime sentenze che diradano le nebbie interpretative e gli slogan roboanti



Tribunale di Catanzaro - Sezione Prima Civile, Ordinanza
30 aprile 2012

Vigendo nel nostro ordinamento il principio di libertà delle forme, la tecnica “del tasto virtuale” o “point and click”, utilizzata nella contrattazione telematica, è sufficiente a manifestare il consenso contrattuale e ritenere perfezionato il contratto, laddove si tratti di un contratto a forma libera.

Le clausole vessatorie on line si considerano approvate solo con la specifica sottoscrizione delle medesime, non essendo sufficiente la sottoscrizione del testo contrattuale. Pertanto per i contratti on line, le clausole vessatorie sono efficaci e vincolanti solo se approvate specificamente con la firma digitale.

Codice civile, art. 1341, comma 2

Codice civile, art. 1341
Condizioni generali del contratto

Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell'altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza (1370, 2211).

In ogni caso **non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto**, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, (1229), facoltà di recedere dal contratto (1373) o di sospenderne l'esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell'altro contraente decadenze (2964 e seguenti), limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni (1462), restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi (1379, 2557, 2596), tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie (Cod. Proc. Civ. 808) o deroghe (Cod. Proc. Civ. 6) alla competenza dell'autorità giudiziaria.

Corte europea, III sez., 5 luglio 2012
Causa C-49/2011

L'art. 5, paragrafo 1, della direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 1997, riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza, deve essere interpretato nel senso che non soddisfa i requisiti da esso imposti una prassi commerciale che consista nel rendere accessibili le informazioni richieste dalla norma precitata solamente attraverso **un collegamento ipertestuale a un sito Internet dell'impresa interessata**, dal momento che tali informazioni non sono né «fornite» da tale impresa né «ricevute» dal consumatore, come prescrive la suddetta disposizione, e che un sito Internet come quello oggetto del procedimento principale **non può essere considerato un «supporto duraturo»** ai sensi del medesimo articolo 5, paragrafo 1.

TAR Puglia, Bari, I, 24 maggio 2012, n. 1019

La firma elettronica non è una firma (1/2)

La ditta è stata legittimamente esclusa dalla procedura telematica di gara oggetto della presente controversia per aver omesso di sottoscrivere la propria offerta trasmessa in via telematica, avendo utilizzato uno strumento (inserimento del **codice PIN** presso l'apposita piattaforma informatica del sito internet www.albofornitori.it gestito da CSAMED s.r.l.) che **non assicura certezza in ordine alla provenienza** del documento.

Ai sensi dell'art. 77, comma 6, lett. b) dlgs n. 163/2006 le offerte presentate per via telematica possono essere effettuate solo utilizzando la firma elettronica digitale come definita e disciplinata dal dlgs n. 82/2005. La disposizione da ultimo citata è da considerare norma imperativa prevalente sulle contrastanti prescrizioni legislative anteriori e su quelle di natura regolamentare (come il d.p.r. n. 101/2002).

TAR Puglia, Bari, I, 24 maggio 2012, n. 1019

La firma elettronica non è una firma (2/2)

Inoltre, ai sensi dell'art. 253, comma 12 dlgs n. 163/2006 "Ai fini dell'applicazione dell'articolo 77, per un periodo transitorio di tre anni dalla data di entrata in vigore del presente codice, le stazioni appaltanti non richiedono agli operatori economici l'utilizzo degli strumenti elettronici quale mezzo esclusivo di comunicazione, salvo nel caso di ricorso all'asta elettronica e di procedura di gara interamente gestita con sistemi telematici".

Tuttavia, tale periodo transitorio è ormai cessato, con la conseguenza che nel caso di specie trova piena applicazione il citato art. 77 dlgs n. 163/2006. Pertanto, la disposizione imperativa in commento doveva essere osservata dalla odierna ricorrente, pur in mancanza di espresso richiamo nella *lex specialis* di gara.

Si rammenta, altresì, che ai sensi dell'art. 46, comma 1 bis dlgs n. 163/2006 (comma introdotto dall'art. 4 decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, nella legge 12 luglio 2011, n. 106) il difetto di sottoscrizione (si deve intendere anche digitale) è legittima causa di esclusione dalla gara.

TAR Lombardia, Milano, 11 luglio 2012, n. 1942
I file di log non hanno garantito integrità e immutabilità

- Caricato file vuoto (0 Kb)
- Un file senza marcatura temporale non è affidabile in un sistema protetto
- Mancanza di log affidabili nel sistema SINTEL
- Un file di log non garantisce di per sé l'integrità e l'immutabilità del sistema

Firma elettronica vs. Firma digitale

- La firma elettronica non sottoscrive, ma identifica
- La firma digitale è l'unico strumento giuridico paragonabile alla sottoscrizione autografa/olografa



<http://blog.regold.it/>

D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82

art. 20

Documento informatico

1bis. L'idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore probatorio sono liberamente valutabili in giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità ed immodificabilità, fermo restando quanto disposto dall'articolo 21.

Comma inserito dall'art. 8 del D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159 e successivamente sostituito dall'art. 13, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235

D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82

art. 21

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica

1. Il documento informatico, cui è apposta una firma elettronica, sul piano probatorio è liberamente valutabile in giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità e immodificabilità.

Comma modificato dall'art. 9 del D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159

D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82

art. 21

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica

2. Il documento informatico sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, formato nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 20, comma 3, che garantiscano l'identificabilità dell'autore, l'integrità e l'immodificabilità del documento, ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del codice civile. L'utilizzo del dispositivo di firma si presume riconducibile al titolare, salvo che questi dia prova contraria.

Comma modificato dall'art. 9 del D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159 e successivamente sostituito dall'art. 14, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235

Ma non è ancora finita...



Altri “tipi” di firma elettronica



Dal 2009, però, esiste un'ulteriore firma

La PEC !

DPCM 6 maggio 2009, art. 4.4
«L'invio tramite PEC
costituisce sottoscrizione elettronica ai sensi dell'art. 21,
comma 1, del decreto legislativo n. 82 del 2005»

Non come *firma*,
ma *sottoscrizione elettronica*
(*altra nomenclatura! È l'azione o lo strumento?*)



Derivata dalla riforma del 2010

Prevista anche
nel nuovo atto pubblico informatico

D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 110

art. 1 - Modifiche alla legge 16 febbraio 1913, n. 89

Art. 52-bis. - 1. Le parti, i fidefacenti, l'interprete e i testimoni sottoscrivono personalmente l'atto pubblico informatico in presenza del notaio con firma digitale o con firma elettronica, consistente anche nell'acquisizione digitale della sottoscrizione autografa.

Tablet o cartaceo?

Dati biometrici in un software con analista grafologico

Si tratta di

- dati biometrici analogici
- che diventano
- dati biometrici informatici

Impronte
digitali

Geometria
della mano
e del volto

Velocità
del *ductus*
(ritmo e
accelerazione)

Scansione
dell'iride
e della retina

Timbro
della voce

E la sicurezza? E l'identità?



Un dispositivo di firma è come un Avatar


Affidereste la vostra carta di credito...



a chi non conoscete (tipo il postino privato)?

Ma non è ancora finita...







Software di verifica

D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82
art. 34, comma 5

5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice le pubbliche amministrazioni devono dotarsi di idonee procedure informatiche e strumenti software per la verifica delle firme digitali secondo quanto previsto dalle regole tecniche di cui all'articolo 71.

1° gennaio 2009

Per i documenti interni... Ma esistono?

D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82
art. 34, comma 2

2. Per la formazione, gestione e sottoscrizione di documenti informatici aventi rilevanza esclusivamente interna ciascuna amministrazione può adottare, nella propria autonomia organizzativa, regole diverse da quelle contenute nelle regole tecniche di cui all'articolo 71.

In ogni caso, attenzione ai limiti d'uso!

Tutto questo mentre l'Europa...



52010DC0245(01)

/* COM(2010) 245 f/2 */ COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL COMITATO DELLE REGIONI Un'agenda digitale europea

[14] | COMMISSIONE EUROPEA |

Bruxelles, 26.8.2010

COM(2010) 245 definitivo/2

CORRIGENDUM Annule et remplace le document COM(2010) 245 final du 15.5.2010 Concernant toutes les versions linguistiques.

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL COMITATO DELLE REGIONI

Un'agenda digitale europea

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL COMITATO DELLE REGIONI

Un'agenda digitale europea

INDICE

1. Introduzione
2. Le aree d'azione dell'agenda digitale
- 2.1. Un mercato digitale unico e dinamico
- 2.2. Interoperabilità e standard
- 2.3. Fiducia e sicurezza

<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0245:REV1:IT:HTML>

Tutto questo mentre l'Europa...

AGENDA DIGITALE EUROPEA

Azione fondamentale 16

Consiste nel proporre, entro il 2012, una decisione del Consiglio e del Parlamento europeo per assicurare il riconoscimento reciproco dell'identificazione e dell'autenticazione elettronica in tutte l'UE sulla base di "servizi online di autenticazione" che devono essere disponibili in tutti gli Stati membri (possono usare i documenti ufficiali più appropriati, rilasciati dal settore pubblico o privato).

The screenshot shows the website **municipia.it**, a service of **extrapola**. The main navigation includes "Home", "Logout", "Ricerca", and a search box. There are also links for "magazine", "inrete.oggi", and "net.monitor".

The article is titled **Brunetta, su agenda digitale siamo tra i primi in Europa**, dated 23 febbraio 2011. The text discusses the Italian government's push for digitalization, highlighting that Italy is among the top performers in Europe for digital services, alongside Sweden, Austria, Portugal, and Malta. It mentions that Italy is in the top two for the availability of 20 basic online services and in the top three for the quality of these services, particularly in automation and personalization.

On the right side of the page, there is a user profile for **Utenti: Gianni Penzo**. Below this, there are sections for **Utenti registrati** (with links for login, password recovery, profile editing, and service preferences), **Advertising** (promoting municipal services), and **Comunità** (with links for community management).

At the bottom of the page, the URL is: http://www.municipia.it/app/WebObjects/News_voc/wa/site?uid:F%2Bd3%2F%2B%2BDAqAIC&page=magazine&issc:20505&dic:318881028&rrc:218&art:43704

Agenzia per l'Italia digitale

Legge 7 agosto 2012, n. 134
art. 19

1. È istituita l'Agenzia per l'Italia Digitale, sottoposta alla vigilanza del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro da lui delegato, del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
2. L'Agenzia opera sulla base di principi di autonomia organizzativa, tecnico-operativa, gestionale, di trasparenza e di economicità e persegue gli obiettivi di efficacia, efficienza, imparzialità, semplificazione e partecipazione dei cittadini e delle imprese. Per quanto non previsto dal presente decreto all'Agenzia si applicano gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Agenzia per l'Italia digitale


Legge 7 agosto 2012, n. 134
art. 22

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, DigitPA e l'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione sono soppressi.

Agenzia per l'Italia digitale

Legge 7 agosto 2012, n. 134
art. 22

2. Al fine di garantire la continuità delle attività e dei rapporti facenti capo alle strutture soppresse, gli organi in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano a svolgere le rispettive funzioni fino alla nomina del Direttore generale e deliberano altresì i bilanci di chiusura degli enti soppressi alla data di cessazione degli enti stessi, che sono corredati dalla relazione redatta dall'organo interno di controllo in carica alla medesima data e trasmessi per l'approvazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze. Il Direttore generale esercita in via transitoria le funzioni svolte dagli enti soppressi e dal Dipartimento di cui all'articolo 20, comma 2, in qualità di commissario straordinario, fino alla nomina degli altri organi dell'Agenzia per l'Italia Digitale.



Agenzia per l'Italia digitale

Legge 7 agosto 2012, n. 134

art. 20, comma 2

2. L'Agenzia svolge, altresì, fatte salve le funzioni dell'INDIRE per quanto attiene il supporto allo sviluppo dell'innovazione del piano di innovazione nelle istituzioni scolastiche, le funzioni di coordinamento, di indirizzo e regolazione affidate a DigitPA dalla normativa vigente e, in particolare, dall'articolo 3 del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 177 fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4, nonché le funzioni affidate all'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione istituita dall'articolo 1, comma 368, lettera d), della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e le funzioni svolte dal Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica della Presidenza del Consiglio dei Ministri. L'Agenzia svolge, altresì, le funzioni dell'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione in materia di sicurezza delle reti.



DM in arrivo

(art. 20, comma 2, legge 134/2012)



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

indire Istituto Nazionale di Documentazione,
Innovazione e Ricerca Educativa


?

Agenda digitale italiana

L'Agenda digitale italiana è stata istituita il 1° marzo 2012 con Decreto del ministro Passera. Le sue linee operative sono state descritte nel Decreto Crescita 2.0 (DL 18 ottobre 2012, n. 179, convertito nella Legge 17 dicembre 2012, n. 221).



Agenda digitale italiana



Agenda digitale italiana

Legge 4 aprile 2012, n. 35
art. 47

1. Nel quadro delle indicazioni dell'agenda digitale europea, di cui alla comunicazione della Commissione europea COM (2010) 245 definitivo/2 del 26 agosto 2010, il Governo persegue l'obiettivo prioritario della modernizzazione dei rapporti tra pubblica amministrazione, cittadini e imprese, attraverso azioni coordinate dirette a favorire lo sviluppo di domanda e offerta di servizi digitali innovativi, a potenziare l'offerta di connettività a larga banda, a incentivare cittadini e imprese all'utilizzo di servizi digitali e a promuovere la crescita di capacità industriali adeguate a sostenere lo sviluppo di prodotti e servizi innovativi.

Agenda digitale italiana

Legge 4 aprile 2012, n. 35
art. 47

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, il Ministro per la coesione territoriale, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministro dell'economia e delle finanze, è istituita una cabina di regia per l'attuazione dell'**agenda digitale italiana**, coordinando gli interventi pubblici volti alle medesime finalità da parte di regioni, province autonome ed enti locali. All'istituzione della cabina di regia di cui al presente comma si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Agenda digitale italiana

Legge 4 aprile 2012, n. 35
art. 47

2-bis. La cabina di regia di cui al comma 2, nell'attuare l'agenda digitale italiana nel quadro delle indicazioni sancite dall'agenda digitale europea, persegue i seguenti obiettivi:

- a) realizzazione delle infrastrutture tecnologiche e immateriali al servizio delle «comunità intelligenti» (smart communities), finalizzate a soddisfare la crescente domanda di servizi digitali in settori quali la mobilità, il risparmio energetico, il sistema educativo, la sicurezza, la sanità, i servizi sociali e la cultura;
- b) promozione del paradigma dei dati aperti (open data) quale modello di valorizzazione del patrimonio informativo pubblico, al fine di creare strumenti e servizi innovativi;

Agenda digitale italiana

Legge 4 aprile 2012, n. 35
art. 47

- c) potenziamento delle applicazioni di amministrazione digitale (e-government) per il miglioramento dei servizi ai cittadini e alle imprese, per favorire la partecipazione attiva degli stessi alla vita pubblica e per realizzare un'amministrazione aperta e trasparente;
- d) promozione della diffusione e del controllo di architetture di cloud computing per le attività e i servizi delle pubbliche amministrazioni;
- e) utilizzazione degli acquisti pubblici innovativi e degli appalti pre-commerciali al fine di stimolare la domanda di beni e servizi innovativi basati su tecnologie digitali;

Agenda digitale italiana

Legge 4 aprile 2012, n. 35
art. 47

- f) infrastrutturazione per favorire l'accesso alla rete internet in grandi spazi pubblici collettivi quali scuole, università, spazi urbani e locali pubblici in genere;
- g) investimento nelle tecnologie digitali per il sistema scolastico e universitario, al fine di rendere l'offerta educativa e formativa coerente con i cambiamenti in atto nella società;
- h) consentire l'utilizzo dell'infrastruttura di cui all'articolo 81, comma 2-bis, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, anche al fine di consentire la messa a disposizione dei cittadini delle proprie posizioni debitorie nei confronti dello Stato da parte delle banche dati delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 2, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, e successive modificazioni;

Agenda digitale italiana

Legge 4 aprile 2012, n. 35
art. 47

- i) individuare i criteri, i tempi e le relative modalità per effettuare i pagamenti con modalità informatiche nonché le modalità per il riversamento, la rendicontazione da parte del prestatore dei servizi di pagamento e l'interazione tra i sistemi e i soggetti coinvolti nel pagamento, anche individuando il modello di convenzione che il prestatore di servizi deve sottoscrivere per effettuare il pagamento.

Agenda digitale italiana


Legge 4 aprile 2012, n. 35
art. 47

2-ter. Le disposizioni di cui al comma 2-bis si applicano, ove possibile tecnicamente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ovvero direttamente o indirettamente aumenti di costi a carico degli utenti, anche ai soggetti privati preposti all'esercizio di attività amministrative.

Agenda digitale italiana

Legge 4 aprile 2012, n. 35
art. 47

2-quater. Al fine di favorire le azioni di cui al comma 1 e al fine di garantire la massima concorrenzialità nel mercato delle telecomunicazioni, in linea con quanto previsto dall'articolo 34, comma 3, lettera g), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, secondo le procedure previste dalla direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, come modificata dalla direttiva 2009/140/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, individua le misure idonee a:





Palazzo del Quirinale, 24 giugno 2009
Il Presidente Giorgio Napolitano riceve dal Dott. Gianni Letta, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, l'originale della Costituzione.

Servirà ancora la carta

D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82
art. 22, comma 5

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri possono essere individuate particolari tipologie di documenti analogici originali unici per le quali, in ragione di esigenze di natura pubblicistica, permane l'obbligo della conservazione dell'originale analogico oppure, in caso di conservazione sostitutiva, la loro conformità all'originale deve essere autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato con dichiarazione da questi firmata digitalmente ed allegata al documento informatico.



NEL 1969 È BASTATA LA POTENZA DI CALCOLO DI DUE COMMODORE 64 PER MANDARE CON SUCCESSO UNA ASTRONAVE SULLA LUNA

NEL 2003 È NECESSARIO UN PENTIUM 4 PER FAR FUNZIONARE WINDOWS XP

Venerdì 30 giugno 2007 / Pag. 2

**intelletuali
coslovacchi
insorgono
contro la censura**

COME VIVREMO NEL DUEMILA

Terremo in tasca l'apparecchio per comunicare con chi vorremo


Non sarà più grande di un pacchetto di sigarette e funzionerà insieme da teleslettore e da amplificatore - Molti tipi di trasmissione tradizionale sono stati condannati a sparire sin dal momento in cui l'impiego dei satelliti artificiali o quello dei Laser hanno rivoluzionato le telecomunicazioni - Intervista col professor Carlo Mattioli

Selezioni 2007 - Nel 2007, il mondo delle telecomunicazioni è in fermento. Si prevedono grandi cambiamenti, con l'impiego di nuove tecnologie e l'impiego di nuovi satelliti. Il professor Carlo Mattioli, esperto di telecomunicazioni, ci parla di questi cambiamenti e di come cambierà il modo di comunicare.


Intervista con il professor Carlo Mattioli

Il professor Carlo Mattioli è un esperto di telecomunicazioni. Ha lavorato per molti anni in aziende e istituzioni, e ha scritto molti libri e articoli. In questa intervista, ci parla di come cambierà il modo di comunicare nel futuro, e di come cambierà il modo di pensare.









Il Sole 24 ORE .com

26 aprile 2010 Stampa l'articolo | Chiudi

Sony chiude un'era: stop alle vendite dei floppy disk dal 2011

di Gianni Rusconi

Ancora un anno, anzi meno, e poi altro pezzo di storia del personal computer andrà definitivamente in archivio. A marzo 2011, infatti, stando a quanto riportato dal Mainichi Daily Sony scriverà la parola fine all'avventura del floppy disk anche in Giappone, interrompendone definitivamente le vendite.

Finisce quindi un'era iniziata nel lontano 1981, quando i dischetti da 3,5 pollici debuttarono sul mercato – prendendo il posto di quelli più grandi da 5,25 pollici – per diventare il supporto di memoria portatile più utilizzato da milioni di utenti informatici per oltre un ventennio. Poi vennero i Cd e i Dvd, i sistemi Zip e infine le Pen drive e le oggi popolarissime chiavette Usb. Apple fu la prima ad abbandonare i floppy con gli iMac nel 1998, negli anni a seguire la seguirono tutti gli altri produttori di pc, a cominciare da Dell per i suoi modelli da tavolo Dimension.

E per i supporti neri o colorati dotati di linguetta color acciaio e con apposito spazio per l'etichetta adesiva descrittiva è stato l'inizio della fine. Per Sony, che detiene il 70% della quota di questo ormai anemico settore, e altri produttori è stato comunque un business incredibile, con milioni di esemplari distribuiti in tutto il mondo anche in tempi recenti: proprio la casa di Tokyo ne ha venduti in terra nipponica 12 milioni di pezzi nell'esercizio 2009, rispetto ai 47 milioni del 2002. Il trentesimo compleanno del floppy coinciderà quindi con la sua annunciata morte. Nel 2007 il 98% dei computer in commercio era già privo dell'inconfondibile fessura per leggere il dischetto di memoria; oggi vedere all'opera un desktop con questo "add on" fa immediatamente pensare a un'epoca tecnologica che non esiste più. Ora ne è arrivata la conferma, da chi le concede vita.

FOTO / Si chiude l'era dei floppy disk
26 aprile 2010





www.zeroinforma.it/arti/fatti/napoli-si-rompe-il-cd-con-atti-indagini-tutti-liberi-00009999

zeroinforma

cambia l'ordine delle notizie

HOME **FATTI** POLITICA ULTRACORRERE ECONOMIA SBIESA COSTUME E SOCIETA'
DIGITAL LIFE MUSICA TV E SPETTACOLO CINEMA CURIOSITA' SALUTE SCIENZA E TECNOLOGIA ANIME

Studio Associato Avvocati

101professionisti.it/Avvocati

Hai bisogno di un Avvocato? Risposta in 24 ore. Contattaci Ora!



NAPOLI, SI ROMPE IL CD CON ATTI INDAGINI, TUTTI LIBERI

Tutti

Mercoledì, 03 Aprile 2013 15:40

Compra CD e DVD Memorex

Circle K Per CD e DVD Memorex autoriscaldato di qualità
www.Associato.it

Sei già TU?




Un'inchiesta su un giro di tangenti per appalti pubblici aveva portato all'arresto di Raimondo Mazzeoli, sindaco di Casacuni, in provincia di Benevento, e il suo coposabile amministrativo Cosimo D'Addona.

Ai domiciliari dal 19 marzo, oggi sono tornati in libertà per un disguido tecnico: il cd rom su cui erano contenuti i documenti dell'inchiesta si è rotto, quindi questi non sono più leggibili.

La decisione è del Tribunale del Riesame di Napoli, che hanno accolto la richiesta degli avvocati difensori Antonio De Ciriaco e Umberto Del Basso De Caro (deputato del Pd) sulla base del fatto che fosse impossibile leggere gli atti dell'indagine
fonte: www.leggo.it

490 ?





la Repubblica.it | Tecnologia

Cerca:

Cerca:

Home | AffariFinanza | Sport | Spettacoli&Cultura | Ambiente | Scienze | **Tecnologia** | Motori | Moda | Casa | Viaggi

Annunci: telefono, audio, video e tv | pc e videogiochi

Danacol riduce il colesterolo

TECNOLOGIA

HARDWARE

Quel cd tutto trasparente potrà contenere 100 dvd

La General Electric lavora a un disco registrabile da 500 gigabyte. Ne promette la commercializzazione entro il 2012. Il segreto? Utilizza la memoria ottica come tecnologia per l'archiviazione di informazioni

di RICCARDO SACCHETTI



LA FORMA è quella di un normale cd. L'unica differenza visibile è il colore, arancione, e la totale trasparenza dei materiali. La novità, però, è che potrà contenere fino a 500 gigabyte di dati. Ovvero 10 volte la capacità di un disco blu-ray e 100 volte quella di un comune dvd. A prometterlo è la General Electric, che ha annunciato per il 2012 lo sbarco sul mercato di un nuovo supporto digitale per l'archiviazione dei dati, e ne ha presentato in video un prototipo.

Anteprima? Non proprio. I ricercatori della società americana hanno infatti messo a punto un nuovo procedimento di registrazione e di lettura dati che permette di utilizzare non solamente la superficie del supporto, ma - complice i materiali adottati - l'intero volume dei dischi. Il segreto? Utilizzare la memoria ottica come tecnologia per l'archiviazione di informazioni.

L'idea non è nuova. Le società InPhase Technologies e Maxell avevano promesso la stessa cosa nel 2006. Per loro, l'uscita del supporto microled, doveva avvenire l'anno successivo. Tanto che la stessa Nintendo, nota produttrice dello zelda-ogreid, aveva pensato di portare in anteprima questa tipa di tecnologia sulla propria console.

Tuttavia...

la Repubblica **Tecnologia&Scienze.it**

I dati sullo smantellamento delle centrali atomiche Inglesi saranno conservati su rotoli simili a quelli usati dai faraoni

Papiri egizi per i dati sul nucleare solo loro garantiscono l'eternità

Le informazioni dovranno restare disponibili per decenni ma i computer e la carta tradizionale invecchiano troppo presto

LONDRA - Il problema si porrà in un futuro lontano, ma la soluzione arriva dal passato remoto. Così sarà l'antica sapienza egizia a venire in soccorso della moderna scienza.

A riferire dell'apparente contraddizione è un articolo del quotidiano inglese *The Guardian* che rivela come dopo diverse verifiche le autorità britanniche per l'energia nucleare abbiano deciso di ricorrere a una carta simile ai papiri dei faraoni per salvaguardare decisive informazioni sullo smaltimento delle scorie delle centrali atomiche.



Conservare i dati che potrebbero dover essere consultati anche tra centinaia di anni solo su dei computer e dei software che rischiano di diventare obsoleti nel volgere di poco tempo è infatti troppo rischioso. Così a qualcuno è venuto in mente che se conservati nella maniera giusta i rotoli egizi sono in grado di resistere migliaia di anni, a differenza della nostra carta che marcisce facilmente e rapidamente.

Data inflation

www.economist.com

2

Unit	Size	What it means
Bit (b)	1 or 0	Short for "binary digit", after the binary code (1 or 0) computers use to store and process data
Byte (B)	8 bits	Enough information to create an English letter or number in computer code. It is the basic unit of computing
Kilobyte (KB)	1,000, or 2^{10} , bytes	From "thousand" in Greek. One page of typed text is 2KB
Megabyte (MB)	1,000KB; 2^{20} bytes	From "large" in Greek. The complete works of Shakespeare total 5MB. A typical pop song is about 4MB
Gigabyte (GB)	1,000MB; 2^{30} bytes	From "giant" in Greek. A two-hour film can be compressed into 1-2GB
Terabyte (TB)	1,000GB; 2^{40} bytes	From "monster" in Greek. All the catalogued books in America's Library of Congress total 15TB
Petabyte (PB)	1,000TB; 2^{50} bytes	All letters delivered by America's postal service this year will amount to around 5PB. Google processes around 1PB every hour
Exabyte (EB)	1,000PB; 2^{60} bytes	Equivalent to 10 billion copies of <i>The Economist</i>
Zettabyte (ZB)	1,000EB; 2^{70} bytes	The total amount of information in existence this year is forecast to be around 1.2ZB
Yottabyte (YB)	1,000ZB; 2^{80} bytes	Currently too big to imagine

The prefixes are set by an intergovernmental group, the International Bureau of Weights and Measures. Yotta and Zetta were added in 1991; terms for larger amounts have yet to be established.

Source: *The Economist*



Originali, copie,
duplicati, riproduzioni

Originale e copia


La copia della copia della copia
della copia del documento digitale

Non si può conservare l'originale informatico,
ma la sua copia in forma autentica opponibile a
terzi

Diplomatica e firma digitale

- L'apertura di un file compromette sempre la sua autenticità
- Non è possibile conservare il file nella sua originalità e originarietà
- La firma digitale è il primo ostacolo per la conservazione
- La firma digitale è solo uno dei mezzi, tutto sommato anche residuale (art. 64-65 del CAD)

Originale e copia (*exemplum*)



D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235 - art. 1

Copia informatica di documento analogico (lett. i-bis)	Il documento informatico avente contenuto identico a quello del documento analogico da cui è tratto
Copia per immagine su supporto informatico di documento analogico (lett. i-ter)	Il documento informatico avente contenuto e forma identici a quelli del documento analogico da cui è tratto
Copia informatica di documento informatico (lett. i-quater)	Il documento informatico avente contenuto identico a quello del documento da cui è tratto su supporto informatico con diversa sequenza di valori binari
Duplicato informatico (lett. i-quinquies)	Il documento informatico ottenuto mediante la memorizzazione, sullo stesso dispositivo o su dispositivi diversi, della medesima sequenza di valori binari del documento originario

Ma il CAD novella anche di...

Copia

Duplicato

Riproduzione



D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82

Copie informatiche di documenti analogici
(art. 22) *



Copie analogiche di documenti informatici
(art. 23)




Duplicati e copie informatiche di documenti
informatici (art. 23bis)


(*) Tre versioni, tre modifiche. Prima modificato dall'art. 10 del D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159 e poi sostituito dall'art. 15, comma 1, del D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.

Fermo restando che...

D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82
art. 20, comma 3

3. Le regole tecniche per la formazione, per la trasmissione, la conservazione, la copia, la duplicazione, la riproduzione e la validazione temporale dei documenti informatici, nonché quelle in materia di generazione, apposizione e verifica di qualsiasi tipo di firma elettronica avanzata, sono stabilite ai sensi dell'articolo 71






Siamo sicuri che la copia conforme sia sempre idonea a sostituire l'originale?




Siamo sicuri che la copia conforme sia sempre idonea a sostituire l'originale?





Il viaggio di andata e ritorno



Le 4 “caratteristiche oggettive”
del documento informatico e la forma scritta



Le 4 “caratteristiche oggettive”
del documento informatico e la forma scritta

D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82
art. 20, comma 1-bis

1-bis. L'idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore probatorio sono liberamente valutabili in giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità ed immodificabilità, fermo restando quanto disposto dall'articolo 21.

art. 13, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235

Le 4 “caratteristiche oggettive” del documento informatico e la forma scritta

D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82
art. 21, comma 1

1. Il documento informatico, cui è apposta una firma elettronica, sul piano probatorio è liberamente valutabile in giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità e immutabilità.

art. 9 del D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.

Domanda classica: che valore ha un pdf scansito?

D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235 - art. 15

D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82
art. 22 - Copie informatiche di documenti analogici

1. I documenti informatici contenenti copia di atti pubblici, scritture private e documenti in genere, compresi gli atti e documenti amministrativi di ogni tipo formati in origine su supporto analogico, spediti o rilasciati dai depositari pubblici autorizzati e dai pubblici ufficiali, hanno piena efficacia, ai sensi degli articoli 2714 e 2715 del codice civile, se ad essi è apposta o associata, da parte di colui che li spedisce o rilascia, una firma digitale o altra firma elettronica qualificata. La loro esibizione e produzione sostituisce quella dell'originale.

**Domanda classica:
che valore ha un pdf scansionato?**

D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235 - art. 15

D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82

art. 22 - Copie informatiche di documenti analogici

2. Le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono estratte, se la loro conformità è attestata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, con dichiarazione allegata al documento informatico e asseverata secondo le regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71

**Domanda classica:
che valore ha un pdf scansionato?**

D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235 - art. 15

D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82

art. 22 - Copie informatiche di documenti analogici

3. Le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 71 hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono tratte se la loro conformità all'originale non è espressamente disconosciuta.

4. Le copie formate ai sensi dei commi 1, 2 e 3 sostituiscono ad ogni effetto di legge gli originali formati in origine su supporto analogico, e sono idonee ad assolvere gli obblighi di conservazione previsti dalla legge, salvo quanto stabilito dal comma 5.

**Domanda classica:
che valore ha un pdf scansionato?**

D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235 - art. 15

D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82

art. 22 - Copie informatiche di documenti analogici

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri possono essere individuate particolari tipologie di documenti analogici originali unici per le quali, in ragione di esigenze di natura pubblicistica, permane l'obbligo della conservazione dell'originale analogico oppure, in caso di conservazione sostitutiva, la loro conformità all'originale deve essere autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato con dichiarazione da questi firmata digitalmente ed allegata al documento informatico.

**Domanda classica:
che valore ha un pdf scansionato?**

D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235 - art. 15

D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82

art. 22 - Copie informatiche di documenti analogici

6. Fino alla data di emanazione del decreto di cui al comma 5r per tutti i documenti analogici originali unici permane l'obbligo della conservazione dell'originale analogico oppure, in caso di conservazione sostitutiva, la loro conformità all'originale deve essere autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato con dichiarazione da questi firmata digitalmente ed allegata al documento informatico.

D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82

art. 3-bis

Domicilio digitale del cittadino

4-bis. In assenza del domicilio digitale di cui al comma 1, le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata, da conservare nei propri archivi, ed inviare ai cittadini stessi, per posta ordinaria o raccomandata con avviso di ricevimento, copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 12 dicembre 1993, n. 39.

Tutto l'art. 3-bis del CAD è stato praticamente riscritto in sede di conversione del DL Crescita 2.0 dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221

D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82

art. 3-bis

Domicilio digitale del cittadino

4-ter. Le disposizioni di cui al comma 4-bis soddisfano a tutti gli effetti di legge gli obblighi di conservazione e di esibizione dei documenti previsti dalla legislazione vigente laddove la copia analogica inviata al cittadino contenga una dicitura che specifichi che il documento informatico, da cui la copia è tratta, è stato predisposto e conservato presso l'amministrazione in conformità alle regole tecniche di cui all'articolo 71.

Tutto l'art. 3-bis del CAD è stato praticamente riscritto in sede di conversione del DL Crescita 2.0 dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221

Siamo tutti pubblici ufficiali?

Legge 28 gennaio 2009, n. 2 - art. 16, comma 12

D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 - art. 23, comma 4

Le copie su supporto informatico di qualsiasi tipologia di documenti analogici originali, formati in origine su supporto cartaceo o su altro supporto non informatico, sostituiscono ad ogni effetto di legge gli originali da cui sono tratte se la loro conformità all'originale è assicurata da chi lo detiene mediante l'utilizzo della propria firma digitale e nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 71.

Il pubblico ufficiale di se stesso

Non siamo tutti pubblici ufficiali

D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235 - art. 15

D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 - art. 22, comma 2

Le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono estratte, se la loro conformità è attestata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, con dichiarazione allegata al documento informatico e asseverata secondo le regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71.

Non siamo più tutti pubblici ufficiali

D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235 - art. 15

D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 - art. 23-ter, comma 3

3. Le copie su supporto informatico di documenti formati dalla pubblica amministrazione in origine su supporto analogico ovvero da essa detenuti, hanno il medesimo valore giuridico, ad ogni effetto di legge, degli originali da cui sono tratte, se la loro conformità all'originale è assicurata dal funzionario a ciò delegato nell'ambito dell'ordinamento proprio dell'amministrazione di appartenenza, mediante l'utilizzo della firma digitale o di altra firma elettronica qualificata e nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71; in tale caso l'obbligo di conservazione dell'originale del documento è soddisfatto con la conservazione della copia su supporto informatico.

Scarto già autorizzato? - Qualificata?

Il glifo (“intaglio”)



Alitalia
CARTA D'IMBARCO / BOARDING PASS
IN COOPERATION WITH
AF



RYANAIR
PUNTI DI PARTENZA E DI DESTINAZIONE.



Il glifo nella spiegazione Brunetta

«Il nuovo CAD introduce un sistema di contrassegno generato elettronicamente da un timbro elettronico e stampato direttamente dal cittadino dal proprio computer per sancire la conformità di documenti cartacei a quelli digitali, cosiddetto “glifo”. I documenti acquisiti per via informatica e stampati avranno la stessa validità dei documenti, come dire, prodotti originariamente dall’amministrazione»



Ora siamo tutti inglifati?

D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235 - art. 15

D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 - art. 23-ter, comma 5

5. Al fine di assicurare la provenienza e la conformità all'originale, sulle copie analogiche di documenti informatici, è apposto a stampa, sulla base dei criteri definiti con linee guida emanate da DigitPA, un contrassegno generato elettronicamente, formato nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71 e tale da consentire la verifica automatica della conformità del documento analogico a quello informatico.

vecchia versione

Ora siamo tutti inglifati? - Crescita 2.0

DL 18 ottobre 2012 n.179 (Legge 17 dicembre 2012, n. 221)


D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 - art. 23-ter, comma 5

5. Sulle copie analogiche di documenti amministrativi informatici può essere apposto a stampa un contrassegno, sulla base dei criteri definiti con linee guida dell'Agenzia per l'Italia digitale, tramite il quale è possibile ottenere il documento informatico, ovvero verificare la corrispondenza allo stesso della copia analogica. Il contrassegno apposto ai sensi del primo periodo sostituisce a tutti gli effetti di legge la sottoscrizione autografa e non può essere richiesta la produzione di altra copia analogica con sottoscrizione autografa del medesimo documento informatico. I programmi software eventualmente necessari alla verifica sono di libera e gratuita disponibilità.




Dal *signum tabellionis* al timbro fai-da-te

A. D. 781. *Scriptura microglottica.* Walter, K. *Primo libro Notarum*




Dal *signum tabellionis* al timbro fai-da-te




Dal *signum tabellionis* al timbro fai-da-te




Dal *signum tabellionis* al timbro fai-da-te



Dal *signum tabellionis* al timbro fai-da-te



Dal *signum tabellionis* al timbro fai-da-te



ASMi, Collegio dei notai, Matricole, reg. 6 (1385) - Grazie a M.Pia Bortolotti

Dal *signum tabellionis* al timbro fai-da-te



Le redigende Linee guida (20 sett. 2012)

Nota Inas Draft, al Contrassegno elettronico no-affidato, Obie. (versione 1.00)
Dip. Tesoro 2012 n. 11 (con regolamento D.Lgs. 30 dicembre 2012 n. 17)

BOZZA




Agenzia per l'Italia Digitale

**Linee guida sul Contrassegno generato
elettronicamente**

Agenzia per l'Italia Digitale | Pagina 1 | 10 luglio 2012

La conservazione digitale a tre



La conservazione digitale a tre

D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235 - art. 30

D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 - art. 44, comma 1-bis

1-bis. Il sistema di conservazione dei documenti informatici è gestito da un responsabile che opera d'intesa con il responsabile del trattamento dei dati personali di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e, ove previsto, con il responsabile del servizio per la tenuta del protocollo informatico, della gestione dei flussi documentali e degli archivi di cui all'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nella definizione e gestione delle attività di rispettiva competenza.

Ove previsto?

